

D.M. 22 dicembre 1997

Affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414*, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della *legge 3 aprile 1997, n. 94*, che disciplina le attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato *decreto legislativo n. 414 del 1997*, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato Ministro), da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del predetto *decreto legislativo n. 414 del 1997*, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'amministrazione;

Che la partecipazione azionaria nel predetto organismo a struttura societaria deve essere interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato;

Che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato Ministero) detiene indirettamente la partecipazione totalitaria nella CONSIP S.p.a. (di seguito denominata Società) per il tramite della CONSAP S.p.a., titolare del 100% del capitale della CONSIP S.p.a. ed a sua volta interamente posseduta dal Tesoro dello Stato;

Che la Società, ai sensi dell'art. 4 del suo statuto, «ha per oggetto unico ed esclusivo l'esercizio di attività informatiche per conto di amministrazioni dello Stato» e che essa è stata istituita, anche nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero come azionista unico della CONSAP S.p.a., per l'esclusivo svolgimento di compiti di natura non commerciale né industriale nell'interesse e per conto dello Stato e dello stesso Ministero, nel settore dei servizi informatici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali in materia finanziaria e contabile;

Che la Società riveste tutti i caratteri dell'organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414*, e si pone come organismo societario equiparato, per gli effetti di cui al *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 1, del citato *decreto legislativo n. 39 del 1993* e che la Società, anche ai sensi del nono «considerando» della direttiva 92/50/CEE, si configura, altresì, quale amministrazione aggiudicataria ai sensi della direttiva 92/50/CEE, nonché ai sensi della relativa normativa nazionale di attuazione;

Ritenuta l'opportunità di identificare e costituire formalmente la Società, così configurata, come l'organismo a struttura societaria previsto dall'art. 1, comma 2, del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414*, al quale affidare, nell'assetto organizzativo del Ministero, i compiti e i servizi informatici di cui al decreto legislativo predetto;

Ritenuta la necessità e l'opportunità, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 414 del 1997*, diretto a stabilire il complesso delle attività informatiche del Ministero riservate allo Stato, di individuare in via di urgenza e transitoriamente alcuni servizi informatici essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria ai sensi del richiamato *decreto legislativo n. 414 del 1997*, al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento della relativa funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio;

Decreta:

1. 1. Il Ministero, per lo svolgimento delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414*, si avvale dell'organismo a struttura societaria CONSIP S.p.a. che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 2, del citato *decreto legislativo n. 414 del 1997*, sulla base dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, può affidare, in via eccezionale e transitoria e per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo, direttamente a fornitori esterni i servizi informatici individuati come essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero.

2. 1. Ai fini di cui all'art. 1 sono, in via provvisoria, individuate, come attività essenziali ed indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero, al fine di assicurarne in ogni caso la continuità e l'efficienza operativa e funzionale, le attività connesse alla gestione del Sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti.

2. Con apposita convenzione, da approvarsi con il decreto del Ministro, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) sono affidate alla Società le specifiche attività di cui all'art. 3, che potranno essere svolte direttamente e/o a mezzo di terzi. La convenzione disciplina i rapporti anche finanziari con la Società.

3. 1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, sono affidate le seguenti attività, che sono svolte direttamente o a mezzo di terzi:

a) conduzione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo integrativo ragioneria regionale dello Stato - Corte dei conti;

b) fornitura di hardware e di software standardizzato necessari per il funzionamento e l'utilizzazione del sistema informativo di cui alla precedente lettera a);

c) conduzione tecnica degli immobili, dei locali attrezzati e degli impianti necessari per il funzionamento del sistema informativo integrato;

d) gestione dei servizi generali di supporto.

2. Nella convenzione sono individuate, in via provvisoria, le attività che debbono essere espletate in via diretta dalla Società, senza possibilità di provvedervi mediante appalti a terzi.

4. 1. La convenzione di cui all'art. 2 è stipulata dalla Ragioneria generale dello Stato. I relativi oneri sono a carico delle unità previsionali di base 7.1.0 «Funzionamento» e 7.2.1.3 «Informatica di servizio» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi.

2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento generale di attuazione del *decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430*, recante norme per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le

funzioni di coordinamento delle attività informatiche del Ministero vengono esercitate da un apposito gruppo di lavoro presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato delegato e formato dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore generale del tesoro, dai dirigenti generali preposti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra e dal Provveditore generale dello Stato.